

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

“BOLOGNA UNIVERSITY PRESS”

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È istituita la Fondazione con denominazione “Bologna University Press”.

La Fondazione risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione si organizza nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto previsto dal presente statuto, in continuità con l’attività della società Bononia University Press S.r.l. (di seguito BUP), dalla cui trasformazione deriva l’attuale Fondazione.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Bologna.

Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all’estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale, nonché, di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 – Scopo della Fondazione e Attività

3.1 La Fondazione persegue prioritariamente la diffusione della ricerca accademica, mediante ogni tipologia di attività editoriale e di ogni attività strumentale alla divulgazione della medesima ricerca. La Fondazione riconosce il valore del merito come elemento fondamentale per lo sviluppo della società e come criterio guida nell’applicazione del diritto universale di accesso alla conoscenza.

In quanto tale, la Fondazione valorizza l’attività editoriale nell’ambito della divulgazione scientifica, didattica ed accademica, mediante le proprie attività che sono ispirate a principi di interdisciplinarietà ed integrazione con le realtà culturali, didattiche ed accademiche nazionali ed internazionali.

3.2 La Fondazione, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, non ha scopo di lucro e persegue, in virtù del suo scopo sopra enunciato, finalità civiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, dell’attività, di interesse generale, di promozione e diffusione della scienza e della cultura scientifica anche attraverso l’organizzazione e la gestione di attività editoriali all’uopo finalizzate, perseguendo la finalità di interesse generale della più ampia accessibilità alla stessa nell’ambito della comunità scientifica e nella società civile.

3.3 La Fondazione riconosce nella dimensione culturale, accademica e scientifica una modalità per sostenere le persone, l’economia e la società, nel complesso processo di trasformazione globale, al fine di favorirne lo sviluppo economico-sociale-culturale, anche attraverso la divulgazione del sapere operata con strumenti e canali innovativi, digitali e riconosciuti, ispirandosi ai principi etici internazionali della divulgazione scientifica.

3.4 La Fondazione riconosce il valore dell'editoria didattico-scientifico-accademica come condizione favorevole all'innovazione e, in questo senso, favorisce la collaborazione tra gruppi disciplinari appartenenti agli ambiti culturali, didattici, accademici, tecnico-scientifici e umanistico-sociale.

La Fondazione riconosce il valore dell'integrazione con il mondo scientifico-didattico ed accademico, in una prospettiva di complementarietà tra conoscenza accademica e conoscenza pratica, come condizione per contribuire più efficacemente allo sviluppo delle persone, delle organizzazioni e della società.

3.5 La Fondazione, in armonia con i propri fini istituzionali, ha lo scopo di realizzare ogni azione diretta a:

- a) promuovere e diffondere, anche con finalità di studio la divulgazione, l'educazione, la formazione didattica scientifica ed accademica, anche grazie ad un approccio di valorizzazione della interdisciplinarietà, della digitalizzazione, sviluppando interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali, nelle prospettive delle nuove frontiere delle tecnologie;
- b) promuovere e realizzare attività permanenti di studio, formazione, divulgazione, pubblicazione e analisi (editoriale, multimediale, digitale) in questo campo e contribuire alla diffusione delle conoscenze, anche con riferimento ai risultati della ricerca applicata e scientifica di particolare interesse sociale;
- c) diffondere la cultura tramite l'innovazione creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze, idee e conoscenze;
- d) promuovere e favorire le produzioni editoriali di opere di rilevante valore scientifico, didattico e culturale, con la missione di contribuire allo sviluppo e all'elevazione culturale delle persone, delle organizzazioni e della società;
- e) assicurare, anche tramite strumenti tecnologici idonei, la migliore divulgazione delle opere editoriali all'interno della comunità scientifica, universitaria e culturale, nonché, di tutti coloro che ne sono i naturali destinatari;
- f) valorizzare la missione scientifica e divulgativa orientata al perseguimento di finalità di pubblico interesse con particolare riguardo al sostegno delle pubblicazioni scientifiche;
- g) essere propulsore di processi di sviluppo, di diffusione e di trasferimento di nuove conoscenze;
- h) interpretare e orientare le trasformazioni del tempo, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, la digitalizzazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società;
- i) pubblicare e promuovere la valorizzazione di contributi scientifici, culturali e didattici, secondo le migliori prassi nazionali ed internazionali;
- j) promuovere l'elaborazione di strategie di diffusione e la valorizzazione delle opere editoriali accademiche, nel rispetto delle policy istituzionali;
- k) contribuire a garantire il diritto universale all'accesso agli studi superiori sancito dall'Articolo 34 del dettato costituzionale;

- l) affinare i processi di creazione e di diffusione dell'innovazione di prodotto e di processo;
- m) promuovere la sperimentazione di progetti-pilota innovativi e trasferibili relativamente agli scopi e agli ambiti di operatività della fondazione;
- n) promuovere la progettazione ed erogazione di qualificati progetti editoriali universitario-accademici.
- o) promuovere ed erogare anche direttamente, accanto ai tradizionali servizi editoriali anche servizi innovativi e qualificati;
- p) favorire tutte quelle attività connesse a quella principale e più in generale atte a valorizzare il patrimonio di conoscenza e di cultura, anche attraverso attività atte alla diffusione di libri e riviste sia in veste cartacea che digitale, quali, ad esempio, la traduzione ed elaborazione di testi in altra lingua tramite un protocollo di certificazione e qualificazione del processo editoriale e di traduzione;
- q) coniugare la vocazione per la divulgazione scientifica alla capacità di ricerca e innovazione;
- r) organizzare dibattiti, seminari, convegni, esposizioni, mostre, festival, rassegne, eventi, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, al fine di promuovere le finalità prima richiamate;
- s) contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;
- t) promuovere e realizzare la massima correlazione ed integrazione con gli altri enti ed istituzioni presenti sul territorio nazionale ed internazionale, che si occupano di attività simili.

3.6 La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, potrà svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e/o mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili in pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché, di studi specifici e consulenze;
- d) in funzione del perseguimento dei suoi scopi, partecipare ad associazioni, consorzi, società, ed in generale ad enti ed istituzioni, pubbliche e private; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle lavorazioni affini ai propri scopi istituzionali;
- f) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- g) erogare premi e borse di studio;
- h) richiedere eventuali fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- i) partecipare agli eventuali procedimenti a pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria;
- j) predisporre e attuare ogni iniziativa necessaria in relazione alla progettazione ed alla attuazione della attività posta in essere per conto dei fondatori nei settori citati;
- k) promuovere iniziative volte alla più ampia diffusione dei beni e dei servizi prodotti;
- l) svolgere corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- m) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e alla diffusione digitale;
- n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.7 La Fondazione ha, altresì, la finalità di provvedere alla progettazione, alla predisposizione ed alla concreta attuazione, diretta o tramite terzi, di tutte le iniziative funzionali al perseguimento della propria missione, anche con attività di supporto alla formazione accademica, progettate in collegamento con le realtà culturali, scientifiche ed accademiche più significative.

3.8 Le attività potranno essere svolte autonomamente o in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati ovvero potranno essere strutturate anche di concerto con Università italiane e straniere.

L'attività della Fondazione potrà anche espletarsi con modalità basate sull'impiego delle nuove tecnologie.

La Fondazione potrà effettuare attività di ricerca, nonché, servizi di consulenza e assistenza tecnica anche mediante la partecipazione a progetti finalizzati, direttamente o indirettamente nell'ambito delle proprie attività caratterizzanti.

3.9 Nell'ambito delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero, perseguendo le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo e incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento rappresentata dal tessuto accademico scientifico e culturale e dai rappresentanti delle altre organizzazioni pubbliche e private di cui ne condivide le finalità.

3.10 La Fondazione persegue il continuo miglioramento della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità, allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

Art. 4 – Attività strumentali, secondarie, accessorie e connesse

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate all'articolo 3 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse, o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative, necessarie e strumentali rispetto ad esse, il tutto secondo i criteri e i limiti di legge.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa agli organi competenti a ciò deputati dal presente Statuto.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal Fondo di Dotazione:

- rappresentato inizialmente dal patrimonio, alla data di trasformazione della Bononia University Press S.r.l., di valore contabile netto pari ad Euro (stabilire in Assemblea l'entità della risorse da imputare al Fondo di Dotazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge);

- incrementabile, successivamente, mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e/o immobili, lasciti ed elargizioni, eventuali avanzi di gestione o mediante apporto di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, ove specificatamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;

b) dal Fondo di Gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di Dotazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o di altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione, o da Partecipanti;

- dagli avanzi di gestione delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che provengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Art. 6 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

6.1 La Fondazione, esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto. Il patrimonio, le rendite, i proventi, gli eventuali avanzi di gestione, le entrate comunque denominate, le risorse della Fondazione ed ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa, per la realizzazione dei suoi scopi, e quindi per il perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale che si propone.

6.2 E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a fondatori, o ad altri membri della fondazione, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e altri componenti degli organi sociali. Il diritto di partecipazione in qualità di membro della Fondazione, derivante dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio, è indivisibile e intrasmissibile.

6.3 In caso di recesso, morte, dimissioni, esclusione di un membro della fondazione, come di seguito individuati, nonché, in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fra il membro e la fondazione, quanto versato, a qualsiasi titolo, non sarà restituito ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.

Art. 7 – Membri della Fondazione

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori (Originari e Permanenti);
- Partecipanti.

7.2 A cura del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione vengono tenuti i registri dei Fondatori (Originari e Permanenti) e dei Partecipanti, sui quali verranno anche annotati le consistenze apportate e i versamenti effettuati alla Fondazione.

7.3 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri dell'Ente; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri dell'Ente, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri stessi.

Art. 8 - Fondatori

8.1 I Fondatori della Fondazione si distinguono in Fondatori Originari e Fondatori Permanenti.

8.2 Sono Fondatori Originari esclusivamente coloro che erano soci della società Bononia University Press S.r.l. il giorno in cui è stata assunta la delibera di trasformazione in fondazione.

8.3 Possono assumere la qualifica di Fondatore Permanente altre persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, che, successivamente alla costituzione della Fondazione, condividendone le finalità, e il cui profilo o i cui fini istituzionali, appaiano in armonia con quello della Fondazione stessa, si impegnino a contribuire all'incremento del patrimonio, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, il cui valore sarà determinato triennialmente con delibera del Consiglio di Indirizzo.

8.4 L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera del Consiglio d'Indirizzo, assunta con la maggioranza degli aventi diritto.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione definirà, previo parere dell'Organo di controllo e salvo destinazione impressa dal disponente ai sensi dell'art.5 del presente statuto, la destinazione del contributo.

Art. 9 – Partecipanti

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, Enti e/o Istituzioni, che, condividendo le finalità della Fondazione e il cui profilo o i cui fini istituzionali appaiano in armonia con quello della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, il cui valore minimo è definito triennialmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre ad una quota annuale, da versarsi al Fondo di Gestione, stabilita triennialmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione definirà, previo parere dell'Organo di controllo, la destinazione dell'elemento attivo e del contributo, e stabilirà i requisiti necessari, anche in termini di conferimenti, per l'assunzione della qualifica di Partecipante.

9.3 L'ammissione del Partecipante è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione, il quale delibera a riguardo, specificando e determinando anche il periodo per il quale il contributo versato conferisce la qualifica di Partecipante. La deliberazione, da assumersi con la maggioranza degli aventi diritto, è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che, sull'istanza, si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Art. 10 – Decadenza, Esclusione e Recesso

10.1 I Partecipanti decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione per le seguenti cause:
— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi sopra elencati, qualora non partecipino, senza giustificato motivo od impedimento, ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

10.2 Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione di Fondatori Permanenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti.

10.3 Costituisce motivo d'esclusione:

- a) il grave e reiterato inadempiamento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- b) l'inadempiamento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti a cui sono tenuti;
- c) una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- d) la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo.

10.4 I Partecipanti possono, previo preavviso di tre mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori possono recedere con preavviso di dodici mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o con P.E.C. ed è trasmesso da quest'ultimo al Consiglio di Indirizzo.

10.5 La perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante comporta automaticamente la decadenza dagli Organi della Fondazione.

Art. 11 – Organi della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

- Assemblea Generale;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente della Fondazione che è anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- Consiglio d'Indirizzo;
- Direttore Generale Responsabile Editoriale;
- Comitato Scientifico;
- Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

11.2 Le cariche sociali sono elettive, hanno durata di tre anni e coloro che le hanno ricoperte possono essere riconfermati in quanto rieleggibili; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo. Ciascun membro e/o componente degli Organi della Fondazione può essere revocato e/o sostituito da parte dell'Organo che lo ha nominato e/o eletto.

11.3 In ogni caso al Presidente ed ai Consiglieri spetterà solo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio ed il riconoscimento di compensi per l'attribuzione di deleghe gestionali.

11.4 La nomina iniziale del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale Responsabile Editoriale, viene effettuata al momento della costituzione (e quindi nella delibera di trasformazione della società Bononia University Press S.r.l.) dai Fondatori Originari.

Art. 12 – Assemblea Generale

12.1 L'Assemblea Generale è costituita da tutti i membri della Fondazione. E' l'organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività programmate ed obiettivi già delineati ovvero da individuarsi e nomina, altresì, i componenti del Consiglio d'Indirizzo tra i Partecipanti ove presenti, conformemente a quanto previsto all'Art.12.5. Ogni membro della Fondazione ha diritto ad un voto nell'Assemblea Generale.

12.2 Essa si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione va inviata per iscritto, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dev'essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.3 Se convocata per nominare i componenti di sua spettanza del Consiglio di Indirizzo, l'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

In ogni altro caso l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora sia convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

12.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (che è anche Presidente della Fondazione) o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età fra quelli presenti all'adunanza.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni sua seduta, alla designazione di un segretario coordinatore, che si occuperà anche della redazione del verbale di assemblea che verrà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

12.5 L'Assemblea Generale nomina un componente del Consiglio di Indirizzo qualora siano stati nominati almeno tre Partecipanti; due componenti qualora siano stati nominati almeno sei Partecipanti. Il diritto di nomina dell'Assemblea Generale sorge qualora il numero minimo richiesto dai due livelli di legittimazione alla nomina sia sussistente e costante da almeno un anno.

12.6 L'Assemblea Generale può riunirsi in forma plenaria, anche su richiesta del Presidente o della maggioranza dei consiglieri di amministrazione, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tal caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, gli eventuali rappresentanti degli uffici e/o delegazioni, nonché, le rappresentanze di persone

giuridiche pubbliche o private, Istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta e che ne abbiano interesse.

Art. 13 – Consiglio d'Amministrazione

13.1 Il Consiglio d'Amministrazione governa l'ente e provvede, altresì, all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Rimane in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina. E' presieduto dal Presidente della Fondazione che è, quindi, anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri (compreso il Presidente scelto dai membri del Consiglio stesso tra i propri componenti), scelti anche dal fuori dell'organizzazione della fondazione e non necessariamente espressione di membri della fondazione, nominati, nel rispetto dell'art. 2382 c.c., come segue:

- a) 4 (quattro) dal Consiglio d'Indirizzo;
- b) 3 (tre) dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.;

13.3 Gli Amministratori così nominati, salvo dimissioni, morte o revoca, restano in carica fino a naturale scadenza del Consiglio d'Amministrazione. Ciascun componente può essere revocato da chi lo ha nominato. Laddove, per qualsiasi causa (dimissioni, morte, revoca etc.), uno o più membri, venissero a mancare, la sostituzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

13.4 L'ingiustificata assenza di un consigliere a tre riunioni consecutive, comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri. La convocazione va inviata per iscritto, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, il quale ultimo verrà designato ad ogni seduta con la specifica mansione di redigere il verbale.

13.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- b) promuove l'attuazione del piano annuale delle attività approvato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Direttore Generale Responsabile Editoriale, e ne autorizza la spesa;
- c) amministra la Fondazione;

- d) approva il codice etico e tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) propone al Consiglio d'indirizzo le modifiche statutarie;
- f) predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- g) delibera sui requisiti necessari per l'assunzione della qualifica di Partecipante della Fondazione e sull'ammissione degli stessi;
- h) propone al Consiglio di Indirizzo l'esclusione dei Partecipanti e dei Fondatori;
- i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- j) predispone il bilancio di esercizio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti normativi;
- k) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- l) determina l'eventuale compenso spettante ai membri del Comitato Scientifico;
- m) nomina il Direttore Generale Responsabile Editoriale determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico che comunque non può essere inferiore a tre anni;
- n) individua, su proposta del Direttore Generale Responsabile Editoriale, gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- o) delibera sui programmi e gli obiettivi, proposti del Direttore Generale Responsabile Editoriale, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- p) approva, su proposta del Direttore Generale Responsabile Editoriale, il budget di ciascun esercizio;
- q) approva il piano pluriennale delle attività proposto del Direttore Generale Responsabile Editoriale, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dal Collegio d'Indirizzo;
- r) approva, su proposta del Direttore Generale Responsabile Editoriale, i Regolamenti per il funzionamento operativo della Fondazione;
- s) provvede alla tenuta dei registri delle diverse categorie di membri della Fondazione;
- t) propone al Consiglio di Indirizzo l'estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio secondo le previsioni di legge o di Statuto.

13.10 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

13.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri anche oltre le previsioni di cui al successivo art. 16.

Art.14 – Presidente

14.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio d'Indirizzo, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio d'Amministrazione.

14.2 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi,

agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

14.3 Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione. Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale e il Consiglio d'Indirizzo riferendo, altresì, all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

14.4 Può essere destituito dalla carica dall'organo che lo ha eletto, a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

14.5 Il Consiglio d'Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, un Vicepresidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 15 – Consiglio d'Indirizzo

15.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori (Originari e Permanenti), nonché, ove presenti, dai Partecipanti nominati dall'Assemblea Generale conformemente a quanto previsto dall'Art. 12.5.

15.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- a) approva il bilancio di esercizio, il piano annuale e pluriennale delle attività proposto dal Direttore Generale Responsabile Editoriale e, se previsto, il bilancio sociale;
- b) approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) elegge il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo e Revisore legale dei Conti;
- e) nomina, su proposta dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, i membri del Comitato Scientifico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- g) delibera eventuali modifiche statutarie;
- h) delibera l'ammissione di nuovi Fondatori e l'esclusione di membri della Fondazione (siano essi Fondatori Permanenti o Partecipanti);
- i) delibera l'estinzione, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

15.3 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

15.4 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Ogni componente del Consiglio di Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto nell'art.23.

15.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato, quest'ultimo, all'inizio dell'adunanza con funzioni di coordinamento della riunione e redazione del relativo verbale.

Art. 16 Direttore Generale Responsabile Editoriale

16.1 Il Direttore Generale Responsabile Editoriale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico triennale ed è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

16.2 In particolare e fatte salve le ulteriori attribuzioni di poteri che gli venissero di volta in volta conferite dal Consiglio di Amministrazione:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché, alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) partecipa senza diritto di voto, e con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio d'Indirizzo;
- d) coordina e sovrintende le attività della Fondazione;
- e) è responsabile del buon andamento delle attività della Fondazione relativamente alle funzioni di sua spettanza;
- f) indirizza e coordina il personale sulla base delle scelte organizzative e del piano delle attività deliberato dal Consiglio d'Amministrazione;
- g) sovrintende alle relazioni esterne ed internazionali;
- h) propone al Consiglio di Indirizzo il piano annuale e pluriennale delle attività;
- i) propone al Consiglio di Amministrazione il budget di ciascun esercizio;
- j) svolge i compiti ad esso delegati dagli altri Organi della Fondazione;
- k) decide sull'avvio e/o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale, di cui sarà il

responsabile, decidendone inquadramenti e compensi nel rispetto delle normative applicabili e in relazione al fabbisogno operativo della Fondazione;

- l) convoca il Comitato Scientifico;
- m) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- n) riferisce al Consiglio d'Amministrazione in merito all'attività compiuta.

16.2 La remunerazione del Direttore Generale Responsabile Editoriale è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Il Comitato Scientifico

17.1 Il Comitato Scientifico è organo di indirizzo scientifico culturale della Fondazione.

Rappresenta e rispecchia le cinque macro aree scientifico-disciplinari del sapere accademico quali: area umanistica; area tecnologica; area scientifica; area sociale; area medica. Esso è composto da 15 (quindici) membri, tre per ciascuna delle cinque aree scientifico-disciplinari sopra descritte, proposti dall'Alma Mater - Università di Bologna e nominati dal Consiglio d'Indirizzo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo accademico, della cultura, dell'editoria, della didattica, della scienza, della ricerca, dell'arte, ed in genere delle materie che possono avere attinenza alle cinque aree del sapere accademico sopra elencate e che condividano le finalità, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione.

17.2 Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con gli altri organi della Fondazione.

17.3 In particolare, il Comitato Scientifico, su convocazione del Direttore Generale Responsabile Editoriale, il quale ultimo può richiederne parere in qualsiasi momento, offre consulenza sul programma generale annuale e pluriennale delle iniziative ed è investito di ogni altra questione per la quale ne è richiesto il parere. Dovrà, inoltre, riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, gli altri Organi della Fondazione. Alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale Responsabile Editoriale.

17.4 I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Amministrazione, previa proposta vincolante del Direttore Generale Responsabile Editoriale.

Ai membri del comitato scientifico è attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute oltre all'eventuale compenso stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18 – Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali ed ha, pertanto, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, anche funzione di Revisore Legale dei Conti.

L'incarico dura tre esercizi ed è rinnovabile.

18.2 Al Sindaco-Revisore si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, nonché, quanto previsto dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

In quanto organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), esercita la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo delle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

18.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Scritture contabili, Bilancio d'esercizio e Libri Sociali

19.1 L'esercizio sociale/finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

19.2 Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e, correlato della relazione dell'Organo di controllo, è approvato dall'organo d'indirizzo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 20 – Personale della Fondazione

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dal codice civile e dalle leggi e dai C.C.N.L. sui rapporti di lavoro subordinato applicabili.

In sede di trasformazione vengono garantite tutte le prerogative del personale precedentemente in essere.

Art. 21 – Riunione in Audio/Videoconferenza

21.1 Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi in audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto.

22.2 In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito che il Presidente e il Segretario o il Notaio non si trovino nel medesimo luogo fisico.

Articolo 22 – Codice etico

La Fondazione adotta un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.

Il codice etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio di Indirizzo, nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Art. 23 – Scioglimento, Liquidazione, Estinzione e Devoluzione del patrimonio

23.1 La Fondazione si estingue per uno dei seguenti motivi:

- a) per delibera del Consiglio di Indirizzo assunta con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti;
- b) per le cause previste dalla legge.

23.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo che nominerà anche il liquidatore determinandone i compensi, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe.

Art. 24 – Foro competente

Eventuali controversie relative all'applicazione ed alla interpretazione del presente statuto e dei documenti collegati, ove non ne fosse possibile la definizione per via stragiudiziale, saranno assoggettate alla giurisdizione del Foro di Bologna.

Art. 25 – Disposizioni finali e clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina normativa vigente.